



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno.*

Per informazione, si trasmette lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO"**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, commi 1, lettera b) e 4-bis;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 4, 11, 14 e 15;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni del rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
- Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
- Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
- Visto l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'interno";
- Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che in sostituzione dei servizi di controllo interno istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recepito nell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituisce il Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture – Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10, che hanno disposto la riduzione, pari alla misura del 20 e del 10 per cento, rispettivamente degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale e la conseguente adozione del relativo provvedimento di riorganizzazione;

Visto, da ultimo, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'articolo 21-bis, che per il Ministero dell'interno ha fissato al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale disporre la riduzione delle dotazioni organiche ed al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale adottare il regolamento di riorganizzazione;

Visto l'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2015 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'interno l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo in data ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni e finalità

1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali e periferici in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali e periferici in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 2.

Organizzazione centrale

1. Il Ministero, a livello centrale, è composto, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dai seguenti dipartimenti:
 - a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
 - b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
 - d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
 - e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli altri uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7.

Art. 3

Capi dei dipartimenti

1. I Prefetti, capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Da essi dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento.
2. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, ciascun capo di dipartimento opera in modo da favorire processi di integrazione funzionale e collaborazione operativa tra le strutture dipartimentali al fine di sviluppare la programmazione delle attività e dei processi e di garantire l'unitarietà degli interventi in coerenza con le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine, il capo di gabinetto può convocare, su richiesta di ciascun capo di dipartimento, una conferenza dei capi dipartimento per la definizione di processi operativi di raccordo tra i dipartimenti e per il coordinamento generale su questioni interdipartimentali o comuni all'attività delle rispettive strutture.

Art. 4.

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero, nelle materie di seguito indicate:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento; collaborazione con gli enti locali; finanza locale; servizi elettorali; stato civile e anagrafe; gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali; promozione e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) **Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale:** consulenza alle amministrazioni locali e alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione, al personale e alla sicurezza integrata; scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali nonché rimozione e sospensione degli amministratori locali; interventi a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare; supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per mafia;

b) **Direzione centrale dei servizi elettorali:** funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale) e comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni;

c) **Direzione centrale della finanza locale:** raccolta, elaborazione e diffusione dei principali dati contabili degli enti locali; determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; consulenza in materia di ordinamento finanziario e contabile; risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali; studio e ricerca in materia di ordinamento finanziario e contabile di finanza locale; gestione dell'albo dei revisori contabili degli enti locali;

d) **Direzione centrale per i servizi demografici:** indirizzo e vigilanza in materia di anagrafe e di stato civile; formazione e aggiornamento degli ufficiali di stato civile; supporto alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo nello svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni, in materia di toponomastica, di cambiamento del nome e del cognome; istituzione e tenuta dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; realizzazione ed emissione della carta d'identità elettronica.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie e la legalità territoriale. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è istituito un apposito nucleo nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, appartenenti alla carriera prefettizia, per la gestione degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

5. Al nucleo di cui al comma 4 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 35 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e 25 con qualifica fino a viceprefetto. La nomina a componente della predetta Commissione straordinaria comporta per il personale individuato nel suddetto nucleo l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

6. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono individuate le modalità e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 4, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 5.

Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito ai sensi del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, confluisce nell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia che ne assume le funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla citata legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del Dipartimento: ufficio di diretta collaborazione a competenza generale; attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; coordinamento delle attività amministrative e tecniche degli Uffici dipartimentali; relazioni con le organizzazioni sindacali;

b) Ufficio per l'amministrazione generale: ufficio di diretta collaborazione a competenza generale; attività connesse alle questioni di natura normativa e parlamentare; studio, ricerca e consulenza giuridica; predisposizione di atti di natura regolamentare o di amministrazione generale; indirizzo e coordinamento delle attività di polizia amministrativa; questioni legali e gestione del contenzioso; pianificazione strategica e gestionale dell'attività dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze; attività connesse al coordinamento delle Forze di polizia e alla dislocazione sul territorio dei presidi; elaborazione della pianificazione generale interforze relativa ai servizi di ordine e sicurezza pubblica; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata; relazioni internazionali in tema di cooperazione di polizia; misure di protezione relative a situazioni personali di rischio;

- d) **Ufficio centrale ispettivo:** verifica dell'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; monitoraggio e controllo dell'attività operativa; funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute;
- e) **Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato:** pianificazione della dislocazione degli uffici territoriali della Polizia di Stato e delle relative dotazioni organiche; pianificazione dell'impiego del personale nelle missioni all'Estero; assistenza del personale della Polizia di Stato in servizio, in quiescenza e loro familiari e delle vittime del dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo; definizione delle strategie di sviluppo e razionalizzazione dei sistemi informativi della Polizia di Stato;
- f) **Direzione centrale della polizia criminale:** ufficio a composizione interforze; attuazione delle strategie nazionali ed internazionali di politica criminale; analisi a livello strategico dei fenomeni criminali; classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità; scambio informativo e operativo in materia di cooperazione di polizia; collaboratori di giustizia; banche dati delle Forze di Polizia;
- g) **Direzione centrale della polizia di prevenzione:** indirizzo, coordinamento ed analisi delle attività info-investigative in materia di organizzazioni, nazionali ed internazionali, terroristiche ed eversive, nonché in ordine a fenomeni sociali e politici di particolare rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica del Paese;
- h) **Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato:** coordinamento e pianificazione strategica dei servizi posti a tutela della sicurezza dei trasporti, delle frontiere e delle telecomunicazioni; analisi dei relativi fenomeni e relazioni internazionali nella specifica materia; gestione dei Reparti Speciali della Polizia di Stato; supporto ai reparti periferici;
- i) **Direzione centrale dei servizi antidroga:** Ufficio a composizione interforze; prevenzione, analisi e repressione del traffico illecito di stupefacenti; attuazione delle relative direttive del Ministro dell'interno in materia; referente per le operazioni investigative speciali in materia;
- l) **Direzione centrale per le risorse umane:** ordinamento, amministrazione e gestione del personale della Polizia di Stato; gestione delle procedure concorsuali, interne e pubbliche, per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; indirizzo dell'attività degli uffici periferici nella specifica materia e gestione del relativo contenzioso;
- m) **Direzione centrale per gli istituti di istruzione:** formazione del personale non direttivo dei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato; formazione in materia di Specialità e di specializzazione della Polizia di Stato; analisi e ricerche di nuove metodologie didattiche; cooperazione internazionale anche per la formazione di Polizie Straniere a seguito di specifici accordi;
- n) **Direzione centrale di sanità:** programmazione generale, direzione e indirizzo dei servizi sanitari della Polizia di Stato, accertamenti clinici e strumentali finalizzati anche alla valutazione di idoneità del personale della Polizia di Stato; formazione e aggiornamento del personale del ruolo sanitario;
- o) **Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale:** monitoraggio, analisi e pianificazione delle esigenze del settore tecnico-logistico e patrimoniale degli uffici

centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; analisi organizzativa e standardizzazione delle procedure contrattuali ai fini della razionalizzazione dell'impiego di risorse; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, beni, materiali, attrezzature ed infrastrutture degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; accasermamento e casermaggio dell'Arma dei Carabinieri;

p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: analisi e programmazione finanziaria dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; monitoraggio per la verifica della corretta e integrale utilizzazione delle risorse disponibili; gestione di alcuni capitoli di spesa; coordinamento dell'attività contrattuale e delle spese in economia;

q) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: pianificazione ed attuazione delle strategie d'intervento collegate alle dinamiche dell'immigrazione ed al contrasto all'immigrazione irregolare; supporto nella predisposizione di accordi internazionali in materia di immigrazione; analisi delle informazioni connesse all'attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione via mare e raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto coordinamento dell'attività operativa;

r) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: analisi, progettazione, indirizzo e raccordo informativo delle attività investigative e di prevenzione e controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato; coordinamento, indirizzo e supporto a livello locale delle attività di polizia scientifica; attività di indagine relativa alle più gravi fenomenologie delittuose e sviluppo di analisi operative e conseguenti strategie di contrasto;

4. Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia (D.I.A.), ufficio a composizione interforze, per l'acquisizione e analisi delle informazioni concernenti i fenomeni criminali di stampo mafioso, per l'investigazione giudiziaria e la promozione dei collegamenti con gli omologhi organismi internazionali specializzati nell'attività di prevenzione e repressione alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

5. Dipendono altresì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza la Scuola superiore di Polizia per la formazione la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di Polizia.

6. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è preposto un Prefetto con le funzioni di Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e sono assegnati ai sensi della legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, e del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e pianificazione al quale è affidata anche la responsabilità dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e la gestione dei fondi europei e Programmi Operativi Nazionali, e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai Prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

7. Salvo che la legge disponga diversamente e ferme restando le disposizioni di cui al comma 8, alle direzioni centrali e agli uffici del Dipartimento è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.

8. Alla Direzione investigativa antimafia nonché alla Direzione centrale dei servizi antidroga è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza o un ufficiale di livello equiparato dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Art. 6.

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

- a) l'immigrazione;
- b) l'asilo;
- c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;
- d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- e) l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:

- a) **Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo:** analisi, definizione e programmazione delle politiche migratorie, monitoraggio ed impulso delle politiche di integrazione degli stranieri, anche attraverso l'utilizzo dei Fondi Europei; monitoraggio e impulso per l'integrazione degli immigrati, anche attraverso i Consigli territoriali; coordinamento delle attività svolte in attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, con particolare riferimento a quelle degli Sportelli unici per l'immigrazione;
- b) **Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo:** accoglienza e assistenza degli immigrati e dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'attivazione, la gestione e il monitoraggio dei centri di accoglienza; gestione dei centri di identificazione ed espulsione; attivazione e gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere e pianificazione e attuazione dei Rimpatri volontari assistiti; gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; attività connesse all'applicazione del Regolamento di Dublino; utilizzo dei Fondi europei;
- c) **Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze:** cittadinanza, tutela delle minoranze storiche etno-linguistiche e misure di assistenza e patrocinio per il recupero dei crediti alimentari all'estero; monitoraggio e promozione di interventi volti a rimuovere impedimenti e discriminazioni, con particolare attenzione al volontariato e all'associazionismo; attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; contributi straordinari alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- d) **Direzione centrale degli affari di culto:** vigilanza sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose; studio e monitoraggio delle realtà religiose presenti nel Paese e delle problematiche ad esse connesse anche attraverso l'attività dell'Osservatorio sulle politiche religiose; riconoscimento giuridico degli "enti ecclesiastici", nonché dei loro mutamenti; nomina dei Consigli di amministrazione delle fabbricerie; riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diverso dal cattolico;

approvazione della nomina dei ministri di culto degli enti che non appartengono a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato;

e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: gestione, tutela, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni mobili e immobili di proprietà; cura delle pubblicazioni annuali dedicate alle più importanti opere architettoniche e pittoriche del suo patrimonio; partecipazione, con il prestito d'opere d'arte di proprietà, a mostre ed eventi di promozione culturale di rilievo nazionale e internazionale;

f) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: cura della formazione e della variazione del bilancio finanziario e attività di monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni, in raccordo con le stesse, inclusi i Fondi europei; gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo lire U.N.R.R.A.; gestione delle spese di funzionamento del Dipartimento.

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è altresì affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

5. Nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:

- a) soccorso pubblico;*
- b) prevenzione ed estinzione degli incendi;*
- c) difesa civile e politiche di protezione civile;*
- d) gestione della flotta aerea;*
- e) altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative.*

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) **Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico:** definizione, attivazione e coordinamento della risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in situazioni emergenziali, previste o in atto; collegamento con le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile e con le altre Amministrazioni pubbliche interessate ai fini del soccorso tecnico; gestione del Centro Operativo Nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento dell'organizzazione, dello sviluppo e delle modalità di mobilitazione del Sistema delle Colonne Mobili Regionali nelle grandi emergenze e calamità; coordinamento dell'attività del Corpo Nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR); organizzazione e coordinamento dell'attività di soccorso in ambiente acquatico e nei porti, del servizio sommozzatori e dell'attività di soccorso in ambito aeroportuale; organizzazione, direzione e controllo del servizio aereo del Dipartimento e raccordo con le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le autorità competenti per gli aspetti aeronautici legati alle attività del Dipartimento; organizzazione e gestione tecnico operativa della flotta aerea antincendio; pianificazione dell'organizzazione e dello sviluppo del servizio delle telecomunicazioni del Corpo;

b) **Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica:** predisposizione delle norme per la prevenzione incendi per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, inclusi quelli a rischio di incidente rilevante e per il settore nucleare; monitoraggio sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi; attuazione delle politiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; attività di regolamentazione e di normazione di prodotto di competenza del Corpo Nazionale; cura del sistema di certificazione di prodotto nazionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e raccordo con i competenti organi nazionali e comunitari; attività di abilitazione e controllo degli organismi notificati e di vigilanza sul mercato; formazione e vigilanza antincendio; attività di ricerca, valutazione e normazione dei sistemi di protezione passiva e attiva dagli incendi, studio delle cause degli incendi e collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato Centrale Tecnico Scientifico;

c) **Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile:** raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile delle Prefetture e dei corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; gestione della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali; segreteria della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; supporto alle Prefetture per la pianificazione delle attività di protezione civile e per l'allestimento e il funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;

d) **Direzione centrale per la formazione:** pianificazione e coordinamento delle attività di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo Nazionale organizzate presso le strutture formative dipendenti; progettazione e organizzazione di corsi di formazione per il personale volontario e per gli esterni; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attività di addestramento professionale del personale operativo; gestione dei rapporti con Università, Scuole di alta formazione ed istituti di ricerca per lo sviluppo di attività congiunte;

e) **Direzione centrale per le risorse umane:** pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo, in servizio presso le strutture centrali e periferiche; coordinamento dell'attività disciplinare; pianificazione, predisposizione e organizzazione delle procedure per il reclutamento, i concorsi interni, la riqualificazione e la progressione in carriera; pianificazione delle procedure di mobilità; gestione del servizio civile; gestione del personale Volontario; sviluppo delle aree professionali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

f) **Direzione centrale per le risorse finanziarie:** programmazione e analisi economico-finanziarie; attività prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e rendicontazione del bilancio; attività di monitoraggio delle spese e di budgeting per centri di costo; attività amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo e volontario del Corpo Nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; procedimenti negoziali in materia di fondi incentivanti al personale del Corpo Nazionale; benefici alle vittime del dovere ed ai loro superstiti, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del Corpo Nazionale in materia di responsabilità civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

g) **Direzione centrale per l'amministrazione generale:** affari legali e contenzioso generale, giudiziale e stragiudiziale; riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della Direzione Centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento; attuazione e monitoraggio degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza; supporto amministrativo alle strutture territoriali del CNVVF anche per i rapporti con le Prefetture e con gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche; raccordo con l'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale al fine di supportare il Sig. Ministro nell'attività di indirizzo e vigilanza dell'Ente; gestione delle Onorificenze e Benemerenze; Conferenza dei Dirigenti Generali; analisi delle esigenze e attività di pianificazione, programmazione, controllo di gestione e valutazione; attuazione dei processi connessi al ciclo della performance; rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione e con i competenti organi di controllo sulle attività del Dipartimento; adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio sociale; CUG - Comitato Unico di Garanzia;

h) **Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali:** monitoraggio e analisi delle esigenze del settore logistico degli uffici centrali e periferici; pianificazione del fabbisogno di vestiario, equipaggiamento e casermaggio; predisposizione del piano generale di ripartizione delle risorse logistiche e strumentali; approvvigionamento, amministrazione e gestione di mezzi, materiali, attrezzature; gestione delle risorse immobiliari, dei servizi ausiliari e di funzionamento; gestione delle risorse destinate alla realizzazione di nuove sedi di servizio e alla manutenzione delle sedi esistenti; coordinamento dei servizi informatici e dei sistemi informativi automatizzati; attività di progettazione, redazione dei capitolati tecnici e verifica in materia di risorse logistiche e strumentali; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere, a), b), d), f), h), e le funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva nei riguardi degli Uffici centrali e periferici del CNVVF. Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero nelle materie di seguito indicate:

- a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica;
- b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni;
- c) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
- d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
- e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;
- f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

a) **Direzione centrale per l'amministrazione generale:** amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati sul territorio dalle Prefetture-U.T.G, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; sistema sanzionatorio amministrativo; onorificenze al merito e al valor civile e riconoscimento delle persone giuridiche; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; qualificazione, aggiornamento e addestramento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

b) **Direzione centrale per le risorse umane:** elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca, gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'Interno; tenuta della matricola e cura dello *status* giuridico dei dipendenti, del conferimento degli incarichi dirigenziali, della gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio ed elaborazione delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro;

c) **Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali:** attività di programmazione economico finanziaria e di bilancio, di trattamento economico del personale, di servizi generali e logistici e di servizi informatici e telematici.

3. Al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali ed un altro prefetto cui affidare compiti di coordinamento delle funzioni in materia di sicurezza informatica e automazione dei servizi.

4. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale. Il Capo del Dipartimento può delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

Art. 9.

Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale

1. La titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale delle direzioni e degli uffici centrali in cui si articolano i dipartimenti, è attribuita a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.

Organizzazione periferica

1. Fermo restando l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle Questure e dei Comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esercitate negli ambiti territoriali individuati nell'allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente regolamento, nel rispetto del modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. In considerazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, il Ministro dell'interno individua, con proprio decreto, le sedi di particolare complessità e rilevanza.
3. Con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e dell'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al necessario adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e delle forze di polizia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo che provvedono all'esercizio unitario delle funzioni logistico-strumentali dell'organizzazione periferica del Ministero dell'interno. Sono oggetto dell'esercizio unitario le spese di approvvigionamento per beni e servizi di cui all'allegata Tabella B. Le voci di spesa della predetta Tabella B possono essere integrate con decreto del Ministro dell'interno.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 11.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2015, sono rispettivamente ridefinite dalla allegata Tabella C, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici e delle relative risorse tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ciascuna struttura ministeriale continua ad operare avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

Art. 12.

Rimodulazione delle aliquote di cui all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonché all'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica dei prefetti e della correlativa configurazione dei compiti operativi individuati dal presente regolamento:
 - a) l'aliquota di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è ridotta a 13;

- b) l'aliquota di prefetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è commisurata al limite massimo del 20 per cento della dotazione organica.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e inquadramento del personale ex AGES ed ex SSPAL)

1. Nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla figura dei segretari comunali e provinciali, opera, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, una struttura di missione col compito di curare la gestione del relativo Albo nazionale fino alla soppressione dello stesso.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è istituita un'apposita sezione dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'inquadramento del personale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il predetto personale è inquadrato per ordine di anzianità di servizio, sulla base della tabella di corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 2012 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 7, comma 31-*quater*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L' ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL COMITATO PER IL
COORDINAMENTO DELL'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Art. 14.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) l'Organismo indipendente di valutazione della performance; »;
 - b) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«5. *Organismo indipendente di valutazione della performance.*-1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato "Organismo".

2. L'Organismo di cui al comma 1 svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall'articolo 30,

comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999. Esercita altresì le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo è nominato, sentita l'Autorità di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, dal Ministro dell'interno, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. L'Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g) del decreto legislativo n. 150 del 2009, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati all'Autorità di cui all'articolo 13.

5. Non possono essere nominati componenti dell'Organismo coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.»;

e) dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«5-bis. *Copertura finanziaria.* - 1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.».

Art. 15.

Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Presso il Ministero dell'interno opera il Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il personale di supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato per il coordinamento dell'Alta sorveglianza delle grandi opere. Tale personale è costituito da un contingente messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli Uffici interessati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more del processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, le

Prefetture – Uffici territoriali del Governo, le Questure e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, cessano di esercitare le loro funzioni secondo un piano di gradualità definito con decreto del Ministro dell'interno e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2. Al fine di garantire la continuità delle funzioni già svolte sul territorio e la prossimità dei servizi al cittadino, nelle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui al comma 1 possono essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi per non oltre un anno dalla data di cessazione della effettiva operatività delle strutture periferiche interessate dalla ridefinizione degli ambiti territoriali.

Art. 17.

Abrogazioni e clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, è abrogato.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tabella A
 Art. 10, comma 1
 (In corsivo le sedi accorpate)

1 <i>Teramo</i> - L'Aquila	41 Macerata
2 <i>Chieti</i> - Pescara	42 Pesaro-Urbino
3 <i>Matera</i>	43 <i>Isernia</i> -Campobasso
4 <i>Potenza</i>	44 <i>Asti</i> - Alessandria
5 <i>Vibo Valentia</i> - Catanzaro	45 Cuneo
6 <i>Cosenza</i>	46 <i>Verbano-Cusio-Ossola</i> - Novara
7 <i>Crotone</i>	47 Torino
8 <i>Reggio Calabria</i>	48 <i>Biella</i> -Vercelli
9 <i>Benevento</i> - Avellino	49 Bari
10 <i>Caserta</i>	50 <i>Barletta-Andria-Trani</i>
11 <i>Napoli</i>	51 Brindisi
12 <i>Salerno</i>	52 Foggia
13 <i>Bologna</i>	53 Lecce
14 <i>Ferrara</i>	54 Taranto
15 <i>Forli-Cesena</i>	55 Cagliari
16 <i>Modena</i>	56 <i>Oristano</i> - Nuoro
17 <i>Piacenza</i> - Parma	57 Sassari
18 <i>Ravenna</i>	58 Agrigento
19 <i>Reggio Emilia</i>	59 <i>Enna</i> - Caltanissetta
20 <i>Rimini</i>	60 Catania
21 <i>Gorizia</i>	61 Messina
22 <i>Trieste</i>	62 Palermo
23 <i>Pordenone</i> - Udine	63 Ragusa
24 <i>Frosinone</i>	64 Siracusa
25 <i>Latina</i>	65 Trapani
26 <i>Roma</i>	66 Arezzo
27 <i>Rieti</i> - Viterbo	67 Firenze
28 <i>Genova</i>	68 Grosseto
29 <i>Savona</i> -Imperia	69 Livorno
30 <i>La Spezia</i>	70 <i>Massa-Carrara</i> - Lucca
31 <i>Sondrio</i> - Bergamo	71 Pisa
32 <i>Brescia</i>	72 <i>Prato</i> -Pistoia
33 <i>Lecco</i> - Como	73 Siena
34 <i>Cremona</i> - Mantova	74 Perugia
35 <i>Milano</i>	75 Terni
36 <i>Monza e Brianza</i>	76 <i>Rovigo</i> - Padova
37 <i>Lodi</i> - Pavia	77 <i>Belluno</i> - Treviso
38 <i>Varese</i>	78 Venezia
39 <i>Ancona</i>	79 Verona
40 <i>Fermo</i> - Ascoli Piceno	80 Vicenza

- 1) spese per beni di consumo;
- 2) spese per canoni e fitti;
- 3) spese per corsi di formazione;
- 4) spese per manutenzione ordinaria e riparazioni;
- 5) spese per locazioni, noleggi e leasing operativo;
- 6) spese per pubblicazioni periodiche;
- 7) spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità,
- 8) spese postali e valori bollati;
- 9) spese per utenze;
- 10) spese per mense;
- 11) spese per servizi ausiliari;
- 12) spese per pulizia.

Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

Carriera prefettizia	Dotazione organica
Prefetti	118
Viceprefetti	700
Viceprefetti aggiunti	572
Totale	1.390

Qualifiche dirigenziali Area I	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	5
Dirigente 2° fascia	195
Totale	200

Aree funzionali	Dotazione organica
Area Terza	8.356
Area Seconda	10.883
Area Prima	1.310
Totale	20.549